



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 – 00196 ROMA (RM)

TEL. 06 328221 – FAX. 06 – 32822715

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: segreteria.dcf@postalnd.it



Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale N° 71 dell' 11 Aprile 2013

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Prendere visione dei C.U. dal n. 217 al 226 e della circolare n. 47, stagione sportiva 2012/2013, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, all'indirizzo: www.lnd.it

2. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

La gara di Serie A, U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO - A.S.D. MOZZANICA del 13 aprile 2013 sarà trasmessa in differita su RaiSport2 lunedì 15 aprile 2013 alle ore 17,30.

2.1 MODIFICA PROGRAMMA GARE CAMPIONATO SERIE A DEL 13/4/2013

- per indisponibilità del campo si dispone che la gara F.C.F. COMO 2000 - A.F.D. GRIFO PERUGIA sarà disputata al campo sportivo comunale "Ausonia" di Fino Mornasco (CO), sito in Via Campo Sportivo 19.

- per indisponibilità del campo si dispone che la gara A.C.F. TORINO - ASD CALCIO CHIASIPELLIS sarà disputata al campo sportivo "Comunale A" di Borgaro Torinese (TO), sito in Frazione Mappano a Via Galvani 48.

2.2 MODIFICA PROGRAMMA GARE CAMPIONATO SERIE A2 DEL 14/4/2013

- per indisponibilità del campo si dispone che la gara G.S.F. SPEZIA - A.S.D. SCALESE C.F. sarà disputata al campo sportivo comunale "Pruniccia" in Località Strettoia di Pietrasanta (LU), sito in Via Montiscendi 19.

- per indisponibilità del campo si dispone che la gara A.S.D. FEMMINILE INTER MILANO - ASD UNION VILLANOVA sarà disputata al campo sportivo comunale "Gianni Brera - Campo 1" di Pero (MI), sito in Via Papa Giovanni XXIII 6.

3. RISULTATI GARE

CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2013

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R

FORTITUDO MOZZECANE C.F.	- TORRES CALCIO	0 - 7
-----------------------------	-----------------	-------

CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/03/2013

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 8 Giornata - R			
REAL BARDOLINO	- TRENTO CLARENTIA	V.D.G.S.	
SSV BRIXEN OBI	- SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD	V.D.G.S.	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2013

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - R			
TRADATE ABBIATE	- ZENSKY PADOVA FEMMINILE	1 - 2	

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

4.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta dell' 11 aprile 2013, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gare del campionato NAZIONALE FEMMINILE SERIE A

GARE DEL 10/ 4/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

MAENDLY SANDY (TORRES CALCIO)

AMMONIZIONE I infr

MECENERO ANNA (FORTITUDO MOZZECANE C.F.)

Gare del campionato NAZIONALE FEMMINILE A2**GARE DEL 17/ 3/2013****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 17/ 3/2013 SSV BRIXEN OBI - SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD

Il Giudice Sportivo;

-letti gli atti ufficiali,il reclamo della Societa' ASD SSV BRIXEN OBI, le controdeduzioni della Società CF SUDTIROL DAMEN BOLZANO, verificata la ritualità del gravame,

osserva:

-che la Società ASD SSV BRIXEN OBI ha proposto reclamo innanzi a questo Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS per contestare la validità dell'incontro del Campionato di Serie A2 ASD SSV BRIXEN OBI-SUDTIROL DAMEN BOLZANO giocato il 17.3.2013,incontro a suo avviso viziato dall'avvenuto impiego nelle fila dell'avversaria di una calciatrice infrasedicenne, BRUNELLO GRETA,in posizione irregolare perche' priva dell'attestato di maturità agonistica previsto dall'art. 34,comma 3 N.O.I.F.,e chiedendo pertanto la partita vinta. La società CF SUDTIROL DAMEN BOLZANO preliminarmente era ad eccepire una presunta nullità nel reclamo per carenza di inesattezza della motivazione.

Tale eccezione non può essere accolta in quanto il reclamo, sia pure in maniera essenziale, contiene tutti gli elementi formalmente richiesti per la sua validità. Nel merito, nelle controdeduzioni vi è una lunga dissertazione sulla distinzione tra calciatrici "giovani" e "giovani dilettanti", invocando l'inesattezza dell'applicazione della norma. Vengono all'uopo richiamati gli artt. 27,31 e 32 N.O.I.F. Detti articoli, attengano a fattispecie normative diverse, il vincolo, e comunque non potrebbe mai inficiare le disposizioni di cui all'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Rileva che tale norma ha caratura e connotazioni squisitamente ed incontrovertibilmente sostanziali e non formali. La società BRIXEN a sostegno delle proprie tesi ha, altresì, allegato anche documentazione; si rileva che essa in tale sede è inammissibile oltre che irrilevante e ininfluyente.

La documentazione di parte in atti, infatti, non può essere sottoposta al vaglio del Giudice Sportivo in quanto il rilascio dell'autorizzazione in questione è rimessa in via esclusiva ai Comitati Regionali. Pur nell'estraneità delle sue competenze, tale Organo osserva che in ogni caso si sarebbe trattata di documentazione insufficiente e non rispondente a quanto richiesto dall'art. 34 comma 3 in oggetto. Per altro verso le presunte inadempienze formali lamentate dall'appellante, oltre ad essere oggettivamente eluse da una corretta esegesi del dettato normativo non trovano alcun tipo di riscontro o di confronto negli ambiti regolamentari.

-Rileva solo ai fini della decisione l'attestazione del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano (subentrato nelle competenze al presidente del Comitato Regionale Trentino Alto Adige) nella quale si dà atto dell'inadempienza della Società SUDTIROL DAMEN BOLZANO di non aver richiesto alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. per la calciatrice BRUNELLO GRETA.

-Si evidenzia che la detta norma è posta a tutela della salute delle calciatrici infrasedicenni, ed è quindi norma di estrema rilevanza.

PQM

accogliendo il reclamo proposta dalla societa' ASD SSV BRIXEN OBI dispone ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS:

- di infliggere alla societa' CF SUDTIROL DAMEN BOLZANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0,nonche' l'ammenda di euro 200,00;
- di inibire il dirigente accompagnatore Riozzi Flaminio della Societa' SUDTIROL DAMEN BOLZANO fino al 25.4.2013;
- di restituire la tassa di reclamo.

gara del 17/ 3/2013 REAL BARDOLINO - TRENTO CLARENTIA

Il Giudice Sportivo;

-letti gli atti ufficiali,il reclamo della Societa' ACF Trento Clarentia, verificata la ritualita' del gravame,

osserva:

- che la Societa' ACF Trento Clarentia ha proposto reclamo innanzi a questo Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS per contestare la validita' della gara del Campionato di Serie A2 REAL BARDOLINO-ACF TRENTO CLARENTIA disputatasi il 17.3.2013,incontro a suo avviso viziato dall'avvenuto impiego nelle fila dell'avversaria di una calciatrice,MARTINELLI MARTA,in posizione irregolare per aver disputato lo stesso giorno altra gara del campionato "Primavera", in violazione all'art. 34 comma 2 delle NOIF, e chiedendo pertanto la partita vinta. Nulla e' pervenuto dalla Societa' REAL BARDOLINO.
- L'art. 34 comma 2 delle NOIF stabilisce il divieto di partecipare a piu' gare ufficiali nella stessa giornata. Dai referti di gara in atti, compreso quello riferentesi alla gara del campionato "primavera" pervenuto su richiesta di codesto ufficio dal Comitato Regionale Veneto, e' acclarato che la calciatrice MARTINELLI MARTA abbia preso parte nella stessa giornata del 17 Marzo 2013 la mattina alla gara ufficiale del campionato "Primavera" FORTITUDO MOZZECANE-CF REAL BARDOLINO e alle ore 15.00 alla gara del campionato nazionale di serie A2 girone B REAL BARDOLINO-ACF TRENTO CLARENTIA,essendo subentrata al minuto 39°del secondo tempo dalla calciatrice DAL RI MARZIA.
- si evidenzia che l'art. 34 comma 2 delle NOIF e' norma posta a tutela della salute delle calciatrici ed e' quindi norma di rango superiore e di estrema rilevanza.
- Nel caso in esame vanno applicate anche le sanzioni di cui all'art. 17 comma 6 lett. A) del CGS

PQM

accogliendo il reclamo della societa' ACF TRENTO CLARENTIA dispone ai sensi dell'art. 17 comma 4 e 6 lett. A) del CGS:

- di infliggere alla societa' CF REAL BARDOLINO la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3,nonche' l'ammenda di Euro 300,00;
- di inibire il dirigente accompagnatore Sig. Omar Marchi della Societa' CF REAL BARDOLINO fino al 11.5.2013;
- di squalificare la calciatrice MARTINELLI MARTA per 2 gare;
- si restituisce la tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 300,00 REAL BARDOLINO
vedi delibera G.S.

Euro 200,00 SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD
vedi delibera G.S.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'****FINO AL** 11/ 5/2013

MARCHI OMAR (REAL BARDOLINO)
vedi delibera G.S.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**FINO AL** 25/ 4/2013

RIOZZI FLAMINIO (SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD)
vedi delibera G.S.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

MARTINELLI MARTA (REAL BARDOLINO)
Vedi delibera del G.S.

GARE DEL 7/ 4/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

PICCOLO ALESSIA

(TRADATE ABBIATE)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Dipartimento entro il 30 aprile 2013.

Pubblicato in Roma l' 11 aprile 2013 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile.

Il Segretario f.f.
(Patrizia Cottini)

Il V. Presidente L.N.D. Delegato
(Antonio Cosentino)